

Legislazione veterinaria e conservazione delle specie animali (CITES Fauna)

1 In generale

1.1 Basi legali

Ordinanza sulle epizootie (OFE; [RS 916.401](#)), ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; [RS 916.441.22](#)), ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; [RS 817.190](#)), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; [RS 455.1](#)), ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; [RS 916.443.11](#)), ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; [RS 916.443.10](#)), ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; [RS 916.443.14](#)), ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI; [RS 916.443.111](#)), ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; [RS 916.443.106](#)), ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell'USAV; [RS 916.472](#)), Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES; [RS 0.453](#)), Legge federale e ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#) e O-CITES; [RS 453.0](#)), Ordinanza del DFI sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES; [RS 453.1](#)); Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (ordinanza del controllo della pesca marittima; [RS 453.2](#)).

1.2 Definizioni

Spiegazione delle abbreviazioni e delle definizioni contenute nella pagina «Mostra dettagli», «Tributi supplementari»:

| | |
|------------------------------|--|
| VVC | controllo veterinario di confine (visita) / taxa per il controllo veterinario di confine |
| CITES Fauna | controllo concernente la conservazione delle specie in base alla LF-CITES (Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette RS 453). |
| Pesca marittima IUU | controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (ordinanza del controllo della pesca marittima; RS 453.2). |
| Aeroporti autorizzati | uffici di controllo di confine aeroporti di Zurigo e Ginevra |
| DSCE | Documento sanitario comune di entrata |

1.3 Competenze

Le questioni legate alla legislazione veterinaria e alla conservazione delle specie animali (CITES Fauna) competono all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Schwarzenburgstrasse 155, Liebefeld, CH-3003 Berna:

- legislazione veterinaria (VVC): tel. +41 (0) 58/463 30 33, fax +41 (0) 58/463 85 70, <mailto:info@blv.admin.ch>, www.blv.admin.ch;
- CITES Fauna: tel. +41 (0) 58/462 25 41, fax +41 (0) 58/463 85 22, <mailto:cites@blv.admin.ch>, www.cites.ch

2 Controllo veterinario di confine (VVC) e documenti di scorta

Attenzione: nel Tares sono ripresi unicamente i processi di controllo di natura veterinaria necessari al momento del passaggio del confine doganale e per i quali i tributi dovuti vengono riscossi dall'UDSC.

2.1 Animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Prima o all'atto dell'importazione in Svizzera devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine:

- gli animali e i prodotti animali provenienti da Paesi **diversi** dagli Stati membri dell'UE, Andorra, Guyana francese, Guadalupa, Irlanda del Nord, Isole Canarie, Martinica, Mayotte, Norvegia, Riunione e San Marino

e

- animali del capitolo 01 della tariffa doganale provenienti dall'Islanda.

In linea di massima, il controllo avviene in occasione della prima entrata nello spazio veterinario comune UE-Svizzera e può pertanto essere effettuato dagli uffici di controllo di confine dell'UE. Il documento sanitario comune di entrata (DSCE) vale come prova di controllo effettuata e superata. Tale documento consente l'immissione in libera pratica e scorta l'invio fino al luogo di destinazione stabilito nel DSCE.

L'importazione diretta in Svizzera di merci provenienti da Stati non aderenti all'UE deve essere eseguita esclusivamente attraverso gli uffici di controllo di confine degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Ciò vale anche per invii destinati al transito verso un altro Paese. Il controllo veterinario di confine deve essere effettuato prima dell'imposizione doganale presso l'ufficio di controllo di confine di Zurigo-Aeroporto o di Ginevra-Aeroporto negli orari di apertura pubblicati su Internet (www.blv.admin.ch → L'USAV → Mandato → Esecuzione → Servizio veterinario di confine → Ulteriori informazioni → Elenco degli uffici di controllo di confine). Il controllo veterinario di confine è soggetto a una tassa.

La maggior parte degli invii di animali o prodotti animali deve essere accompagnata da un certificato o da un documento commerciale valido ed essere notificata anticipatamente tramite TRACES. La messa a disposizione dei documenti necessari spetta all'importatore o agli addetti allo scalo (handling agent). Il servizio veterinario di confine respinge gli invii con una documentazione incompleta o che non adempiono le condizioni d'importazione.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell'USAV (www.blv.admin.ch) o possono essere richieste tramite e-mail (info@blv.admin.ch).

2.2 Animali e prodotti di origine animale provenienti da Stati membri dell'UE, dall'Irlanda del Nord dalla Norvegia e dall'Islanda

Questi animali e prodotti animali non sono soggetti all'obbligo del controllo veterinario di confine. Eccezione: per gli animali vivi del capitolo 01 della tariffa doganale provenienti dall'Islanda vige la cifra 2.1. In molti casi, tuttavia, durante il passaggio del confine gli animali e i prodotti animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario o da un documento commerciale. Sovente, il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve depositare al servizio veterinario cantonale del luogo di destinazione una notifica elettronica TRACES.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell'USAV (www.blv.admin.ch) o possono essere richieste tramite e-mail (info@blv.admin.ch).

2.3 Documenti di scorta di natura veterinaria

Gli animali e i prodotti animali, per i quali è necessario un DSCE, un certificato sanitario o un' autorizzazione USAV, sono contrassegnati nel Tares (Mostra dettagli → Obbligo dell' autorizzazione) nel modo seguente:

| Obbligo dell' autorizzazione | Ufficio autorizzazione | | Tolleranza |
|------------------------------|------------------------|--|-------------|
| | USAV-Altri | purché di origine animale: DSCE, autorizzazione o certificato sanitario necessario (v. «Osservazioni», «Legislazione veterinaria») | 0 kg |

Se solo determinati animali o prodotti animali di una voce di tariffa necessitano di un documento di scorta di natura veterinaria, essi verranno indicati nel modo corrispondente.

Gli invii provenienti da Paesi terzi necessitano di un DSCE di un ufficio di controllo di confine dell'UE o della Svizzera oppure di un' autorizzazione USAV (eccezioni cfr. cifra 2.4).

Gli invii di ungulati e di volatili domestici (voci di tariffa 0102 - 0105) dall'UE necessitano di un certificato sanitario.

2.4 Controllo veterinario di confine

Gli animali e i prodotti animali introdotti nel territorio doganale direttamente da Paesi terzi presso i livelli locali di Ginevra- e Zurigo Aeroporto devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine e sono contrassegnati come segue in Tares («Mostra dettagli»):

| Tributi supplementivi | Co-dice | | Numero convenzionale | | | | |
|-----------------------|------------|-----|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 290 | VVC | 002 | importazione per via aerea attraverso gli aeroporti autorizzati (v. «Osservazioni», «Legislazione veterinaria») | Fr. Min. Fr. Max. Fr. | 1.47 88.00 676.00 | per 100 kg peso lordo |

Se l'obbligo del controllo non riguarda l'intero campo d'applicazione della voce di tariffa, le specie di animali o le merci interessate sono esplicitamente indicate.

Anche gli assortimenti di merci con componenti di origine animale soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine. Ciò vale anche se l'insieme è classificato a una voce di tariffa che in Tares non ha l'indicazione relativa ai tributi supplementivi «VCC» o l'indicazione dell'obbligo d'autorizzazione «USAV».

Le derrate alimentari composte che contengono prodotti animali soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine se:

- contengono una parte di carne/prodotti a base di carne/estratti di carne/concentrati di carne (escluso il pesce);
oppure
- sono costituite per il 50 % o più da un prodotto trasformato di origine animale (o più prodotti) diverso da carne/prodotti di carne/estratti di carne/concentrati di carne, ad esempio prodotti a base di latte, della pesca, a base di uova, miele, gelatina, collagene eccetera;
oppure
- sono costituite per meno del 50 % in totale da un prodotto trasformato di origine animale (o più prodotti), **ma che non adempiono uno o più dei seguenti criteri:**
 - sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo;
 - sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano;
 - sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti;
 - contengono prodotti a base di latte provenienti solo da Paesi autorizzati per l'importazione e sono trattati nel modo previsto;
 - sono scortati da un documento commerciale; [modello documento commerciale alimenti composti \(in inglese\)](#);
 - le precedenti indicazioni nonché le informazioni su genere di prodotto, quantità, numero di imballaggi, Paese d'origine, fabbricante e ingredienti sono desumibili dall'etichetta e dal documento commerciale.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (www.blv.admin.ch) o possono essere richieste tramite e-mail (info@blv.admin.ch).

In **caso di dubbio**, l'USAV (Gruppo Commercio con i Paesi terzi) e/o il servizio veterinario di confine competente decidono in merito all'assoggettamento del prodotto in questione.

2.5 Tasse (v.a. cifra 3.3)

Le tasse da riscuotere per il controllo veterinario di confine sono elencate nella pagina «Mostra dettagli», «Tributi suppletivi» del Tares.

| Tributi suppletivi | Codice | | Numero convenzionale | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 290 | VVC | 002 | importati nel traffico aereo attraverso aeroporti autorizzati (v. « Osservazioni », « Legislazione veterinaria ») | Fr. Min. fr. Max. fr. | 1.47 88.00 676.00 | per 100 kg peso lordo |

Se una voce di tariffa e un eventuale numero convenzionale prevedono sia la tassa di controllo veterinario, sia la tassa di controllo CITES (290 VVC, 292 CITES Fauna), sarà dovuta unicamente la tassa di controllo veterinario (290 VVC). Nella dichiarazione doganale occorre pertanto indicare unicamente la tassa di controllo veterinario (290 VVC).

La tassa per il controllo veterinario di confine all'importazione ammonta a 1.47 franchi per 100 chilogrammi peso lordo, tenendo conto dell'importo minimo di 88 franchi e di quello massimo di 676 franchi per invio.

Eccezione: la tassa VVC per il controllo all'importazione di prodotti animali (all'eccezione di sperma animale, embrioni e ovuli) provenienti dalla Nuova Zelanda ammonta a 1.14 franchi per 100 chilogrammi peso lordo, tenendo conto dell'importo minimo di 68.20 franchi e di quello massimo di 523.90 franchi per invio.

Definizione di «invio» per le tasse sulla VVC: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere, trasportati con il medesimo mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso Stato, indirizzati allo stesso destinatario e menzionati sul stesso DSCE.

Se in **una** dichiarazione doganale sono indicate diverse linee tariffali con animali o prodotti animali per i quali sono stati rilasciati vari DSCE, la tassa per la VVC è calcolata per ogni DSCE allestito. Ciò significa che l'importo minimo o massimo viene calcolato per DSCE.

2.6 Dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve

- inserire nella dichiarazione doganale un'indicazione relativa; all'obbligo d'autorizzazione;
- dichiarare il numero del DSCE, del certificato sanitario o autorizzazione USAV nell'e-dec (finca «Numero dell'autorizzazione»);
- indicare il numero del DSCE, del certificato sanitario o autorizzazione USAV nel modo seguente: (esempio) P.CH.2017.1234567 risp. A.DE.2017.1234567 risp. 1234/17. Per linea tariffale possono essere indicate unicamente merci di un DSCE, di un certificato sanitario o di un'autorizzazione USAV;
- dichiarare nella dichiarazione doganale e-dec il codice d'assoggettamento ai DNND 1 e il codice del genere di DNND 190. Se è dovuta una tassa di controllo veterinario, si dovrà indicarla col codice 290 (cfr. cifra 2.5).

Nel traffico aereo di provenienza terza, gli animali e i prodotti animali soggetti al controllo possono essere dichiarati all'importazione unicamente dopo essere stati sottoposti al controllo veterinario di confine e la comparazione elettronica con TRACES o con il sistema informativo EDAV è avvenuta con successo.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale il DSCE, il certificato sanitario o l'autorizzazione USAV nei seguenti casi:

- su richiesta dell'ufficio doganale;
- per animali e prodotti animali provenienti da Stati terzi nel traffico aereo e navale non dichiarati col sistema e-dec;
- per ungulati e volatili domestici (voci di tariffa 0102 - 0105) non dichiarati col sistema e-dec.

2.7 Importazione di carne di manzo delle voci di tariffa 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 e 0202.3091 proveniente da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali; divieto di riesportazione negli Stati membri dell'UE

Sulla scorta degli obblighi di politica commerciale della Svizzera, in linea di massima è possibile importare carne di manzo proveniente da Paesi in cui non vige il divieto di usare ormoni per accrescere le prestazioni degli animali. Per contro, l'UE non consente tali importazioni.

Nel traffico di merci fra la Svizzera e l'UE, in virtù dell'allegato 11 all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli ([RS 0.916.026.81](#)), dal 1° gennaio 2009 non vengono più effettuate controlli veterinari di confine. Occorre pertanto impedire che la carne di manzo, proveniente da Paesi in cui nella produzione non vige il divieto di usare ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, venga esportata verso l'UE. Tali Paesi sono gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. Ciò riguarda esclusivamente la carne di manzo fresca, refrigerata o congelata. Si tratta generalmente di «High Quality Beef»¹.

L'importazione di carne proveniente da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali è inoltre disciplinata nell'OITE-PT ([RS 916.443.10](#)). L'esportazione di tale carne dal territorio doganale verso gli Stati membri dell'UE e nelle enclaves doganali è vietata ([art. 30 OITE-UE](#)). Oltre alle disposizioni generali di natura doganale e non doganale, per l'importazione di detta carne valgono **anche** le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'importazione è possibile solo entro i limiti del contingente doganale parziale 5.7. Ciò significa che l'importatore/il destinatario deve disporre di una quota di contingente corrispondente.
2. Deve trattarsi di carne delle voci di tariffa 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 o 0202.3091.
3. Gli importatori e i loro acquirenti devono fra l'altro obbligarsi con un impegno d'impiego, nei confronti della sezione Misure economiche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), CH-3003 Berna, a usare questa carne esclusivamente nel territorio doganale nonché a indicare nei documenti di vendita e fornitura la riserva d'uso ai sensi dell'articolo 4 OITE-PT-DFI ([RS 916.443.106](#)). L'UDSC assegna al destinatario e all'acquirente un numero d'impegno.
4. Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione di questo tipo di carne possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da aziende di vendita al dettaglio. Se la carne non viene consegnata direttamente ai consumatori tramite il commercio al minuto, macellerie o aziende gastronomiche, essa non può essere trasformata in preparazioni di carni e prodotti a base di carne. Il controllo dell'osservanza di tali disposizioni spetta all'USAV e all'UDSC.
5. Gli uffici doganali aeroportuali di Zurigo e Ginevra sono responsabili dell'imposizione di detta carne. In casi eccezionali e motivati (in particolare quando non sono disponibili quote di contingente doganale) la dichiarazione doganale può essere presentata anche presso altri uffici doganali. L'immissione in un deposito doganale aperto o in un punto franco doganale è unicamente possibile se esso è riconosciuto dal competente ufficio cantonale come luogo di deposito per merci importate e se è iscritto nel TRACES. Inoltre, il deposito o il punto franco deve essere menzionato esplicitamente come luogo di destinazione nel DSCE.
6. Nella dichiarazione d'importazione occorre indicare il numero d'impegno dell'importatore o del suo acquirente e la seguente menzione:
«Da usare esclusivamente nel territorio doganale».
7. Su richiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, gli importatori e i loro acquirenti devono comprovare di aver usato la carne esclusivamente nel territorio doganale o di averla riesportata in Stati non membri dell'UE oppure nelle enclaves doganali. Per ogni consegna occorre apporre sul documento di vendita e di fornitura una riserva d'impegno corrispondente.

Queste prescrizioni non sono applicabili per carni provenienti da Paesi che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, ma che tuttavia sono accompagnate da un certificato sanitario valido riconosciuto dall'UE (art. 9 cpv. 1 OITE-PT).

¹ Cfr. il numero convenzionale delle VT 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 e 0202.3091; vedi anche: Note esplicative → Capitolo 2 → Disposizioni particolari → [«High Quality Beef»](#).

3 Conservazione delle specie animali (CITES Fauna)

3.1 Animali e prodotti di origine animale soggetti all'obbligo del controllo

Gli animali di specie protette, parti di essi e loro prodotti soggiacciono alle disposizioni sulla conservazione delle specie. Per specie protette si intendono:

- le specie di fauna di cui agli allegati I-III della CITES ([RS 0.453](#));
- le specie di fauna i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da poter compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
- le specie di fauna i cui esemplari sono facilmente confondibili con le specie iscritte negli allegati I-III della CITES;
- le specie di fauna per la cui importazione la legge sulla caccia (LCP; [RS 922.0](#)) richiede un'autorizzazione della Confederazione;
- pesci e gamberi di specie, razze e varietà allogene per la cui importazione e introduzione la legge federale sulla pesca (LFSP; [RS 923.0](#)) richiede un'autorizzazione della Confederazione.

Per l'importazione di simili animali e loro prodotti, l'importatore necessita di regola dell' autorizzazione dell'USAV. Inoltre, essi vengono sottoposti a un controllo documentale, all'obbligo di pagare una tassa e, nella maggior parte dei casi, anche a un controllo materiale (per maggiori informazioni v. www.cites.ch).

Gli animali e i prodotti di origine animale soggetti all'obbligo di controllo e della tassa sono riportati nell'O-CITES [[RS 453.1](#)] e nel Tares sono contrassegnati con l'indicazione «**CITES Fauna**».

Clausola generale CITES

Possono rientrare nelle **disposizioni sulla conservazione delle specie** le merci di voci di tariffa per le quali alla pagina «Mostra dettagli», «Tributi supplementivi» non figura il rinvio CITES, ma che contengono o sono dotate di parti di specie animali protette (p. es. vestiti con guarnizioni in pelle di specie protette, cofanetti con incisioni in avorio).

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Schwarzenburgstrasse 155, Liebefeld, CH-3003 Berna, tel. +41 (0)58 462 25 41, fax +41 (0)58 463 85 22, e-mail: cites@blv.admin.ch, www.cites.ch.

3.2 Dichiarazione doganale

Importazione

Nella dichiarazione doganale e-dec gli animali e i prodotti di origine animale soggetti all'obbligo di controllo devono essere dichiarati con il codice d'assoggettamento ai DNND 1 «1 DNND: sì», il codice del genere di DNND 200 e il codice dei tributi supplementivi 290 (v. cifra 3.3). L'importatore deve far controllare gli animali e i prodotti di origine animale da un ufficio di controllo protezione delle specie. Tali uffici eseguono i controlli in materia di legislazione sulla conservazione delle specie (controllo documentale e materiale) di regola dopo l'imposizione doganale. Nella dichiarazione doganale la persona soggetta a tale obbligo deve pertanto fornire i seguenti documenti e dati:

| Cosa | Dove | Come | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|---------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Codice dell'ufficio di controllo protezione delle specie che effettua il controllo | Rubrica « Menzioni speciali » o « Osservazioni speciali » nei dati d'interstazione | Esempio: CITES01 <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ufficio di controllo protezione delle specie</th> <th style="text-align: left;">Codice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basilea</td> <td>CITES01</td> </tr> <tr> <td>Ginevra Aeroporto</td> <td>CITES02</td> </tr> <tr> <td>Zurigo Aeroporto</td> <td>CITES03</td> </tr> <tr> <td>Berna</td> <td>CITES04</td> </tr> <tr> <td>Chiasso</td> <td>CITES05</td> </tr> <tr> <td>Le Locle</td> <td>CITES07</td> </tr> </tbody> </table> | Ufficio di controllo protezione delle specie | Codice | Basilea | CITES01 | Ginevra Aeroporto | CITES02 | Zurigo Aeroporto | CITES03 | Berna | CITES04 | Chiasso | CITES05 | Le Locle | CITES07 |
| Ufficio di controllo protezione delle specie | Codice | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basilea | CITES01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ginevra Aeroporto | CITES02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zurigo Aeroporto | CITES03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berna | CITES04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiasso | CITES05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le Locle | CITES07 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Autorizzazione dell'USAV (se necessario) | Rubrica «Autorizzazione» | Autorizzazione singolo = codice 1 Autorizzazione generale = codice 99 Nell'ambito CITES non è consentito utilizzare il codice 2 (autorizzazione generale d'importazione). |
| Certificati CITES (per gli esemplari CITES) | Rubrica « Documenti » | Altro (ZZZ), numero, data, CITES |
| Tassa di controllo protezione delle specie | Rubrica « Tributi suppletivi » | |

Gli uffici doganali trasmettono quindi queste informazioni all'ufficio di controllo scelto. A partire da questo momento l'importatore ha 48 ore di tempo per presentare gli esemplari soggetti al controllo a tale ufficio di controllo. Se l'importatore omette un controllo, l'USAV avvia una procedura amministrativa.

L'indirizzo e gli orari d'apertura degli uffici di controllo protezione delle specie sono desumibili dal sito www.blv.admin.ch → Importazione ed esportazione → Importazione dall'UE o Importazione da Paesi terzi → Ulteriori informazioni → Conservazione delle specie → Controllo relativo alla conservazione delle specie.

Esportazione

Nella dichiarazione doganale e-dec gli animali e i prodotti di origine animale soggetti all'obbligo di controllo devono essere dichiarati con il codice d'assoggettamento «1 sì» e l'ufficio per l'autorizzazione «USAV-CITES Fauna».

Nella dichiarazione delle merci Passar, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il Restriction Code «1 sì» e il Restriction Code «310 CITES Fauna» relativo all'obbligo d'autorizzazione per gli animali e i prodotti di origine animale soggetti all'obbligo di controllo.

Nell'ambito dell'esportazione o della riesportazione di animali o prodotti di origine animale sottoposti alla Convenzione CITES, lo speditore deve sottoporre ai livelli locali i documenti necessari per l'autenticazione. Questi timbrano i documenti e indicano, negli appositi spazi, il numero effettivo di animali o la quantità effettiva di prodotti animali esportati. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cites.ch.

Transito

Il transito di animali e prodotti di origine animale, soggetti alla Convenzione CITES, sottostà all'obbligo dell'autorizzazione. Il servizio preposto per il rilascio dell'autorizzazione è l'USAV (per ulteriori informazioni vedi www.cites.ch). L'autorizzazione deve essere presentata su richiesta del livello locale.

Depositi franchi doganali/depositi doganali

Dal punto di vista della conservazione delle specie, le immissioni in depositi franchi doganali e depositi doganali aperti vengono trattate come le importazioni.

3.3 Tasse (v.a. cifra 2.5)

Le tasse da riscuotere per il controllo relativo alla conservazione delle specie sono elencate nella pagina «Mostra dettagli», «Tributi suppletivi», ad esempio alla voce di tariffa 0407.2990 (uova di volatili):

| Tributi suppletivi | Codice | | Numero convenzionale | | | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 292 | CITES Fauna | 001 | di uccelli selvatici (v. «Osservazioni», «Legislazione Veterinaria», «CITES») | Fr. Min. fr. Max. fr. | 1.47 88.00 676.00 | per 100 kg peso lordo |

Se una voce di tariffa e un eventuale numero convenzionale prevedono sia la tassa di controllo veterinario, sia la tassa di controllo CITES (290 VVC, 292 CITES Fauna), sarà dovuta unicamente

la tassa di controllo veterinario (290 VVC). Nella dichiarazione doganale occorre pertanto indicare unicamente la tassa di controllo veterinario (290 VVC).

Definizione di «invio» per le tasse CITES Fauna: sono considerati un invio gli esemplari di animali (inclusi parti di essi e loro prodotti) trasportati con il medesimo mezzo, provenienti dallo stesso speditore e destinati al medesimo destinatario.

4 Pesca marittima (IUU)

Vedi [Direttiva R-60-6.2.](#)